

Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'erogazione di prestazioni riabilitative in favore degli assistiti in carico alle sedi INAIL della regione Emilia Romagna.

L'INAIL – Direzione regionale per l'Emilia Romagna (*di seguito DR INAIL*) - comunica che è sua intenzione sottoscrivere in favore delle sedi che insistono sul territorio regionale (Bologna, Imola, Casalecchio, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Faenza e Ferrara), senza carattere di esclusività, convenzioni con strutture sanitarie (*di seguito STRUTTURE*) ubicate nel territorio regionale, per l'erogazione in favore degli infortunati e tecnopatici di prestazioni riabilitative rientranti nei livelli di assistenza sia essenziali (LEA) che integrativi (LIA). Gli oneri per i LIA, previsti all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono esclusivamente a carico dell'INAIL, per i LEA del Servizio sanitario regionale. Le STRUTTURE, con riferimento alle prestazioni riabilitative, devono essere autorizzate, accreditate in regione Emilia Romagna e avere un contratto di fornitura con una delle AUSL del territorio regionale.

L'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che *"l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"*. Di seguito, l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, *"al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese"*.

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL che, all'art. 2, comma 2, prevede che *"L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."*

In data 4 febbraio 2013 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un Accordo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro, rinnovato alle scadenze triennali e tutt'ora in corso. In data 23 luglio 2014 e 23 aprile 2015 l'INAIL Direzione regionale Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto due accordi attuativi con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle

rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni essenziali e integrative, queste ultime previste all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, accordo rinnovato alle scadenze triennali e attualmente in corso.

Tramite il presente Avviso pubblico la DR INAIL intende individuare le STRUTTURE private autorizzate, accreditate e convenzionate con le AUSL del territorio regionale con le quali andrà a stipulare convenzioni per l'erogazione di prestazioni riabilitative LEA e LIA necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo. Preventivamente DR INAIL, in ragione del rapporto concorrente tra l'INAIL ed il Servizio Sanitario regionale in materia di prestazioni sanitarie, da inquadrare secondo una logica di integrazione per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e in osservanza dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 febbraio 2012, trasmetterà alla regione Emilia Romagna l'elenco delle STRUTTURE individuate.

Sono ammesse a presentare manifestazioni di interesse le STRUTTURE, con unità operative in Emilia Romagna, autorizzate, accreditate e aventi contratti di fornitura con le AUSL nel territorio regionale per le prestazioni riabilitative. Per l'erogazione delle prestazioni LIA occorre fare riferimento esclusivamente al Nomenclatore tariffario INAIL - prestazioni riabilitative integrative - (*di seguito Nomenclatore tariffario*) i cui oneri sono a totale carico dell'INAIL. Le STRUTTURE, al riguardo, sono tenute a indicare le prestazioni integrative contenute nel Nomenclatore tariffario che sono in grado di erogare.

Premesso che parte integrante del presente avviso sono i seguenti allegati:

1. Manifestazione di interesse *allegato 1*
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà *allegato 2*
3. "Nomenclatore tariffario INAIL - prestazioni riabilitative integrative" *allegato 3*
4. Scheda della STRUTTURA con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie *allegato 4*
5. Schema della convenzione *allegato 5*
6. Modello consenso informato 2021 *allegato 6*
7. Patto di integrità *allegato 7*
8. Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo *allegato 8*

si riportano di seguito i contenuti essenziali della convenzione per una consapevole manifestazione di interesse all'Avviso pubblico.

1-Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione della prima visita fisiatrica, della visita di controllo e delle prestazioni riabilitative prescritte nei piani riabilitativi individuali in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici inviati dalle sedi Inail del territorio regionale presso la STRUTTURA. Le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) saranno a carico del Servizio sanitario regionale, le Integrative

(LIA), elencate nel Nomenclatore tariffario, saranno a carico dell'INAIL.

Qualora nel corso di vigenza della convenzione si verificano modifiche normative nazionali o regionali relative ai LEA o ai LIA che comportino la necessità di aggiornare l'elenco delle prestazioni integrative erogabili, la DR-INAIL provvederà a darne tempestiva comunicazione alla STRUTTURA al fine dell'accettazione del Nomenclatore tariffario modificato.

2-Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

LA STRUTTURA assume l'obbligo di erogare a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici le prestazioni indicate nel comma 1 del precedente articolo 1 rientranti nei LEA regionali e nei LIA di cui al Nomenclatore tariffario.

La scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate è rimessa unicamente all'assistito INAIL che decide autonomamente e liberamente dove effettuare le cure riabilitative.

La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data di ricezione della richiesta riportata su ricettario regionale. Le risultanze della visita fisiatrica con il piano riabilitativo devono essere trasmesse immediatamente alla sede di competenza.

Quest'ultima esamina il piano riabilitativo. Per ciò che attiene ai LIA, valutata la rispondenza degli stessi all'evento tutelato, il medico dell'INAIL elenca tra i LIA prescritti dal fisiatra e rientranti nel Nomenclatore tariffario quelli che da un punto di vista medico-legale possono essere autorizzati; a questo seguirà il relativo provvedimento autorizzativo della sede da inviare alla STRUTTURA. Per ciò che attiene ai LEA, il medico dell'INAIL, preso atto della loro presenza nel progetto riabilitativo individuale e della rispondenza degli stessi all'evento tutelato, li trascrive su modulistica del Servizio sanitario regionale – cartacea o elettronica -, che verrà inviata alla STRUTTURA. La trascrizione su modulistica non avverrà ove sia prevista ed autorizzata l'attivazione diretta da parte del fisiatra della STRUTTURA del percorso semplificato ai sensi della delibera di Giunta della regione Emilia Romagna n. 2142 del 28 novembre 2000 che ha disposto la "semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali" e successive modificazioni e integrazioni. La STRUTTURA avvierà il piano riabilitativo così identificato entro massimo 7 giorni dalla data di arrivo delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione del sabato – da eseguirsi in continuità e con regolarità, senza interruzioni, se non motivate ed autorizzate preventivamente dalla sede di competenza.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla STRUTTURA dallo stesso prescelto, percorso comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA. Al riguardo si conviene che, per garantire la massima appropriatezza ed efficacia, i piani riabilitativi individuali debbano, di regola, contenere prestazioni riabilitative di rieducazione motoria, ad eccezione di casi espressamente motivati.

Qualora i sanitari delle STRUTTURE ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dalle sedi, l'erogazione delle stesse deve essere previamente autorizzata da queste ultime.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle STRUTTURE e dalle sedi competenti, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione ma il solo numero del caso.

3- Requisiti

Possono inoltrare la manifestazione di interesse all'Avviso pubblico le STRUTTURE che:

- a) hanno l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e l'accreditamento regionale entrambi per le prestazioni riabilitative;
- b) sono titolari di contratto di fornitura con l'AUSL di competenza per le prestazioni riabilitative con assegnazione di budget;
- c) hanno unità operativa/e nel territorio regionale;
- d) hanno la regolarità assicurativa e contributiva (INPS e INAIL) come da attestazione del Durc;
- e) sono in regola con la normativa riguardante l'assenza di barriere architettoniche e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) sono titolari di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati anche da dipendenti o consulenti o collaboratori (se presenti) e comunque derivanti dall'esercizio delle attività contrattuali e hanno onorato la rata di premio per l'anno 2021;
- g) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale;
- h) il legale rappresentante/titolare non ha riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, né per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. né per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso pubblico e permanere per tutta la durata della convenzione.

4-Corrispettivi delle prestazioni

Le prestazioni riabilitative incluse nei LEA sono economicamente a carico del Servizio sanitario regionale, quelle incluse nei LIA sono a carico dell'INAIL. Con riguardo alle prestazioni LIA, si fa riferimento a quelle previste nel Nomenclatore Tariffario che ogni singola STRUTTURA dichiara, al momento della manifestazione di interesse, di essere in grado di erogare compilando la colonna "Prestazione erogata" del Nomenclatore tariffario che, di fatto, evidenzia l'offerta sanitaria di ciascuna STRUTTURA candidata. L'offerta può essere aggiornata dietro comunicazioni alla DR INAIL ed espressa approvazione.

Le STRUTTURE non possono chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni autorizzate dalle sedi ed erogate e si impegnano ad applicare i prezzi indicati nel Nomenclatore tariffario da intendersi come limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono omnicomprensive, nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc. Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate in adempimento alla convenzione stipulata.

Trattandosi di prestazioni sanitarie i corrispettivi sono esenti da IVA¹.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti al punto 2 del presente Avviso per l'avvio delle prestazioni, in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili alle STRUTTURE, sarà applicata - per ogni giorno di ritardo - una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato all'INAIL per il singolo progetto.

Le STRUTTURE si impegnano ad emettere la fattura solo successivamente alla comunicazione, da parte della sede di competenza, della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite.

Le fatture devono essere emesse, nel pieno rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale eventualmente adottato da ciascuna STRUTTURA, in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI) riportando le prestazioni riabilitative integrative effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario, senza indicare il nome dell'assistito o altri elementi che consentano di associare direttamente le prestazioni erogate ad una determinata persona fisica, ma specificando unicamente il numero del caso.

La DR INAIL provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla loro ricezione, se emesse nel rispetto di quanto sopra indicato, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN indicato all'INAIL.

5-Durata – risoluzione - recesso

La convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e non può essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 3 potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'INAIL, la risoluzione della convenzione.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

A entrambe le parti della futura convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le STRUTTURE convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'INAIL, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 2.

6-Responsabilità e Manleva

Le STRUTTURE assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti, consulenti e o collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegnano a produrre copia della polizza assicurativa in corso di validità di cui al punto 3, lettera f), e dell'ultima quietanza di pagamento onorata e relativa all'anno 2021. Restano in ogni caso a carico delle STRUTTURE i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli

¹ Le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) sono soggette all'imposta di bollo di € 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

importi/massimali assicurati.

7-Trattamento dei dati personali e sensibili

Le STRUTTURE, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolari del trattamento, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Le STRUTTURE si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

8- Salute e sicurezza sul lavoro

Le STRUTTURE garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Dichiarano inoltre l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

9-Consenso al trattamento

Le STRUTTURE una volta convenzionate con l'INAIL si impegnano ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

10-Patto di integrità

Le STRUTTURE si impegnano a tenere, nel corso della convenzione, condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo (approvato con la Determina del Presidente n. 15 del 21-1-2015), consapevoli che le violazioni costituiscono inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione. Si impegnano ad evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità, da sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

11-Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente avviso, la STRUTTURA interessata dovrà presentare, a pena di esclusione:

- a) manifestazione di interesse compilata sul modello *allegato 1* sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, con allegata copia della carta di identità in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge n. 183/2011 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti previsti

dall'avviso, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare di cui al modello *allegato 2*;

- c) copia del "Nomenclatore tariffario INAIL per prestazioni riabilitative" di cui all'*allegato 3*, appositamente compilato per esplicitare l'offerta di prestazioni riabilitative che la STRUTTURA è in grado di fornire, firmato per presa visione e accettazione dal legale rappresentante/titolare;
- d) copia della polizza assicurativa in vigore e dell'ultima quietanza di pagamento a garanzia della copertura per l'anno 2021 della responsabilità civile per danni a terzi;
- e) scheda della STRUTTURA con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie sottoscritta dal legale rappresentante/titolare di cui all'*allegato 4*;
- f) copia della carta dei servizi.

La manifestazione di interesse di cui al punto a) corredata di tutti i documenti indicati (b-c-d-e-f-) dovrà pervenire alla DR INAIL **entro e non oltre le ore 24:00 del 19 settembre 2021 esclusivamente via PEC** all'indirizzo: emiliaromagna@postacert.inail.it indicando come oggetto "Convenzioni per l'erogazione di prestazioni riabilitative".

12-Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali delle STRUTTURE che avranno presentato la dichiarazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

13-Responsabile del procedimento

Viene nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Alice Bossan, dirigente dell'Ufficio attività istituzionali Direzione regionale INAIL Emilia Romagna.

Eventuali richieste di informazioni vanno indirizzate a emiliaromagna-istituzionale@inail.it, emiliaromagna-sovrmedica@inail.it e ai seguenti contatti:

per domande a carattere amministrativo Ufficio attività istituzionali (ore 12:30-14:30) – dott.ssa Alice Bossan 0516095632 e dott.ssa Mariolina Purificato 0516095626 con esclusione del periodo dal 16 al 20 agosto 2021;

per domande a carattere sanitario Sovrintendenza sanitaria regionale (ore 12:30-14:30) – dott Nicola Parrotta 0516095621 con esclusione del periodo dal 23 agosto al 3 settembre 2021.

14-Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è reso pubblico sul sito www.inail.it - Atti e documenti - Protocolli e Accordi - Avvisi per la stipula di convenzioni. La Direzione regionale INAIL Emilia Romagna a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento senza che ciò possa ingenerare - in coloro che hanno presentato manifestazioni di interesse - possibili aspettative.

Il Direttore regionale INAIL Emilia Romagna
F.to Dott.ssa Fabiola Ficola